

COMUNE DI FAENZA
Assessorato alle Politiche Giovanili

CASA DELLA MUSICA
DISCIPLINARE D'USO

ART. 1 PRINCIPI

1. La Casa della Musica, che ha sede nel fabbricato comunale di via S. Silvestro n. 144, è un pubblico servizio del Comune di Faenza per la promozione, la valorizzazione e la diffusione della cultura musicale, con preferenziale attenzione a quella prodotta dai giovani.
2. Tutti i generi e le modalità espressive della musica devono avere pari opportunità di accesso ai servizi della Casa della Musica.
3. La Casa della Musica appartiene al sistema comunale dei servizi culturali e interagisce in particolare con quelli che istituzionalmente si occupano di attività musicali, sia pubblici che privati.
4. La Casa della Musica si colloca nella rete territoriale dei servizi per la musica giovanile.

ART. 2 FORMA GESTIONALE

1. La gestione della Casa della Musica è affidata in concessione, o mediante convenzione, ad un soggetto qualificato, anche costituito in forma associata fra più soggetti operanti nel settore musicale.
2. Il gestore si obbliga a garantire l'accesso ai servizi della Casa della Musica secondo criteri di imparzialità, correttezza, efficienza.
3. Hanno accesso ai servizi della Casa della Musica gruppi, associazioni, enti e persone singole per attività musicali che non perseguano fini di lucro.

Art. 3 CONSULTA MUSICALE

1. Per controllare il rispetto dei criteri di cui al precedente art. 2, comma 2, per verificare e rendere più rispondenti ai bisogni degli utenti le modalità di accesso ai servizi, per monitorare il loro funzionamento, è costituita una Consulta Musicale, presieduta dal Dirigente del Settore comunale competente o suo delegato, composto da 8 componenti rappresentativi del mondo musicale faentino nominati dall'Amministrazione Comunale, da 2 rappresentanti del soggetto gestore, dal rappresentante della Scuola Comunale di Musica "G. Sarti". A tale comitato partecipa il Responsabile del Servizio Comunale competente o suo delegato.
2. La Consulta Musicale è convocata dal Presidente e si riunisce di norma almeno due volte l'anno.
3. La Consulta Musicale invia valutazioni e proposte al Sindaco e all'Assessore competente.

Art. 4 MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEI SERVIZI

1. L'accesso ai servizi della Casa della Musica, che dovrà essere garantito a gruppi, associazioni, enti e persone singole per lo svolgimento di attività musicali che non perseguano fini di lucro, avviene negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sentiti il gestore e la Consulta Musicale.
2. La Casa della Musica potrà effettuare periodi di chiusura in corrispondenza delle festività pasquali, natalizie e delle ferie estive, stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sentiti il gestore e la Consulta Musicale.
3. La concessione degli spazi, con le relative attrezzature, viene effettuata dal gestore anche per le vie brevi, in base al presente disciplinare e alle direttive dell'Amministrazione Comunale.
4. Ai gruppi di recente formazione è riservato un percorso preferenziale di accesso e di uso dei servizi.
5. L'accesso ai servizi comporta da parte degli utilizzatori il pagamento di una tariffa, diversificata in relazione alla tipologia e alla durata del servizio richiesto, alla fascia oraria, nella misura stabilita

dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore. Il pagamento della tariffa d'uso è anticipato. I relativi proventi vengono riscossi ed introitati dal gestore.

6. Gli spazi della Casa della Musica non possono essere utilizzati per attività di pubblico spettacolo. Possono essere organizzate attività aperte ad un pubblico di invitati in numero compatibile con la capienza della sala destinata ai piccoli concerti e nel rispetto delle norme di sicurezza.

7. Gli utilizzatori dei servizi sono tenuti al rigoroso rispetto degli orari di concessione temporanea degli spazi. Il mancato rispetto degli orari di concessione comporterà l'esclusione dal servizio per un periodo compreso fra una settimana e sei mesi, in proporzione alla gravità della infrazione. La sanzione viene applicata dal gestore, sentito il Dirigente del competente Settore comunale.

8. I soggetti utilizzatori devono indicare al gestore una persona che si renda responsabile del buon uso dei servizi e delle relative attrezzature concesse temporaneamente in uso.

9. I soggetti utilizzatori diventano responsabili dello stato delle attrezzature e dei locali concessi in uso temporaneo. Al momento della presa in consegna di spazi e attrezzature dovranno segnalare al gestore, se questo non ha provveduto a farlo nei loro confronti, eventuali difetti, rotture, anomalie riscontrati.

10. I soggetti utilizzatori devono rifondere i danni da loro causati.

11. Il soggetto che si rifiuta di risarcire il danno da lui causato viene escluso dai servizi in termini definitivi. Il soggetto che non provvede al risarcimento nel tempo concesso viene escluso dall'uso dei servizi per un tempo determinato, da un mese ad un anno, proporzionalmente alla gravità dell'infrazione.

12. Spetta al Dirigente del competente Settore, sentito il gestore, provvedere all'irrogazione della sanzione di cui al precedente comma 10. Il soggetto sanzionato può appellarsi alla Consulta Musicale.

13. Gli utilizzatori delle strutture e delle attrezzature sono obbligati a rispettare le regole tecniche che il gestore comunicherà loro, e le norme in materia di sicurezza assumendo comportamenti utili a prevenire danni alle persone e alle cose.

Art. 5 OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il gestore si obbliga ad assicurare l'apertura e l'accesso ai servizi della Casa della Musica per almeno cinque giorni la settimana, negli orari stabiliti nei termini di cui al superiore art. 4, comma 1.

2. Il gestore è responsabile dell'integrità e del buon uso dei locali, degli arredi, delle attrezzature e strutture, anche temporaneamente assegnati, della Casa della Musica.

3. Il gestore si obbliga a risarcire all'Amministrazione Comunale i danni ai locali, agli arredi, alle strutture e alle attrezzature da lui direttamente provocati o derivanti da mancata vigilanza nei confronti degli utilizzatori dei servizi della Casa.

4. Il gestore è obbligato a tenere:

- il registro degli utilizzatori dei servizi, identificati con i dati anagrafici e le note informative relative al settore musicale di appartenenza;

- il diario giornaliero delle concessioni, in cui saranno annotati il nome dell'utilizzatore, il tipo di servizio concesso, l'orario di inizio e di termine della concessione, eventuali problemi rilevati dal gestore stesso o a lui comunicati dall'utilizzatore.

I registri di cui al presente comma devono avere una validità annuale e devono essere vidimati preventivamente, in ciascuna pagina, dal Responsabile del Servizio comunale competente.

5. Il gestore è obbligato ad inviare all'Amministrazione Comunale la statistica mensile dell'uso dei servizi della Casa, nonché una relazione semestrale sui dati relativi all'utenza, a fini statistici.

6. Compete al gestore l'ordinaria manutenzione delle attrezzature, delle strutture, degli arredi.

Art. 6 VERIFICA E CONTROLLO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, di effettuare sopralluoghi, verifiche e controlli sullo stato dell'immobile, degli arredi e delle attrezzature, sul corretto utilizzo della struttura e dei suoi servizi, sull'applicazione del presente disciplinare d'uso.